

QUESITO n. 12 del 13/06/2018

È pervenuto a questo Ente Aggiudicatore il quesito testualmente riportato:

“Quesito n.1):

visto che il D.M. n. 248 del 10/11/2016 in vigore da gennaio 2017, ha ritenuto di confermare l'elenco *(di cui all'Allegato A del DPR 207/2010 precedentemente abrogato dal DPR 30 ottobre 2013)* delle strutture, impianti e opere contenuto nell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito in Legge n. 80 del 2014, elenco a sua volta modificato con l'entrata in vigore del D.M. n. 154 del 22/08/2017, dal quale si evince l'obbligo di qualificazione per tutte le categorie di Opere Generali (OG), per tutte le categorie super-specializzate (OS classificate S.I.O.S.) e per le categorie OS3, OS5, OS8, OS10, OS20-A, OS20-B, OS24, OS28, OS33, OS34, OS35 qualora di importo superiore a 150.000,00 Euro o di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto, si chiede ai sensi di quale normativa e/o legge, le categorie OS19, OS23, OS26, OS27 e OS29, vengono catalogate a qualificazione obbligatoria indicate tali nella tabella n. 1 di cui a pagina 4 del disciplinare di gara.

Quesito n.2):

in riferimento al requisito della capacità economica di cui al punto 7.1.2) di cui a pagina 10 del disciplinare di gara, si chiede se trattasi di refuso il fatto che viene richiesta una cifra d'affari pari a 2,5 volte l'importo dei lavori, poiché al richiamato art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 si cita testualmente: "... viene richiesta una cifra d'affari in lavori pari a 2 due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nel triennio antecedente nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando".

A tale richiesta di chiarimenti è stata data la risposta testualmente riportata:

<<In relazione ai quesiti formulati nella Vostra nota pec indicata in oggetto si precisa quanto segue.

Quesito n. 1

Si rinvia al chiarimento fornito in relazione al quesito n. 1 del 23/5/2018, pubblicato sul sito web della Stazione Appaltante, anche per quanto attiene le categorie OS19, OS23 e OS26.

Quesito n. 2

Si conferma che, ai sensi del punto 7.1.2., lett. a), del Disciplinare di gara, i concorrenti devono dimostrare di aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti con attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte

l'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 61, comma 6, D.P.R. 207/2010 (applicabile in via transitoria, giusta art. 216 comma 14 del Codice)>>.